



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00406/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 6/2026, presentato, in data 20 gennaio 2026, dalla Cjarlins Muzane S.S.D. a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la U.S. Triestina 1918 S.r.l. e nei confronti del sig. [omissis] per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 0065/CFA/2025-2026, Registro procedimenti n. 0079/CFA/2025-2026, notificata in data 22 dicembre 2025, con la quale, nell'accogliere il reclamo della U.S. Triestina 1918 S.r.l., è stata annullata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, FIGC n. 83/TFNSVE del 19 novembre 2025 (che ha accolto il ricorso proposto dalla Cjarlins Muzane S.S.D. a r.l. e ha riconosciuto il premio di formazione tecnica per il calciatore [omissis], corrispondente alla somma di € 6.660,00, a carico della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.) ed è stato dichiarato non dovuto il premio ex art. 99 NOIF richiesto dalla odierna ricorrente per il suddetto calciatore [omissis].

Accoglie il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, a carico di ciascuna parte resistente, in favore della parte ricorrente.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 29 aprile 2026.

IL PRESIDENTE E RELATORE

F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma, in data 29 aprile 2026.

IL SEGRETARIO

F.to Alvio La Face